

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

Appello incidentale

per il DOTT. FRANCESCO LA NOTTE (C.F. LNTFNC71C09A883G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Aristide Police (C.F. PLCRTD68E10F839F) e Nicolò Mastropasqua (C.F. MSTNCL66S27A883J), ed elettivamente domiciliato agli indirizzi di posta elettronica certificata aristidepolice@ordineavvocatiroma.org e nicolo.mastropasqua@pec.ordineavvocatitrani.it, nonché presso lo studio del primo in Roma, al viale Liegi, 32;

- APPELLANTE INCIDENTALE -

nell'appello proposto

dal SIG. CARMELO GRASSI, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Balducci;

- APPELLANTE-

nei confronti di

- REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio dagli Avv.ti Rossana Lanza ed Anna Bucci;
- SIG. VITO DE PALMA, rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dagli Avv.ti Francesco Paolo Sisto, Gianluigi Pellegrino, Sabina Ornella di Lecce e Luciano Ancora;
- SIG. GIUSEPPE LONGO (C.F. LNGGPP52C17A662Q), rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dagli Avv.ti Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro;
- SIG. MARIO PENDINELLI (C.F. PNDMRA65R19I549J), rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dagli Avv.ti Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro;

- SIG. MICHELE MAZZARANO, rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dagli Avv.ti Fabrizio Cecinato e Mario Soggia;
- SIG. RUGGIERO MENNEA, rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dagli Avv.ti Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse e Pierluigi Panniello;
- SIG. VINCENZO DE MARTINO, rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dall'Avv. Antonio Guantario;
- POPOLARI CON EMILIANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dall'Avv.to Michele Dionigi;

-APPELLATI-

per l'annullamento e la riforma

della **sentenza del TAR Puglia Bari, sez. III, n. 1822 del 6 dicembre 2021**, nonché della sentenza parziale del medesimo TAR Puglia Bari, sez. III, n. 466 del 13 marzo 2021, rese nel giudizio RG. n. 1335/2020.

* * *

FATTO

1. Il Dott. Francesco La Notte si candidava alle elezioni regionali per la Puglia nella lista Popolari con Emiliano nella circoscrizione BAT. All'esito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, nelle quali il Dott. La Notte veniva suffragato con n. 1910 preferenze, l'Ufficio Centrale Regionale (UCR) della Corte d'Appello di Bari proclamava eletto quale Presidente della Giunta Regionale il candidato Michele Emiliano.

Il medesimo Ufficio, poi, procedeva a determinare le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri, e ripartiva i seggi tra le tre liste della maggioranza e quelle dell'opposizione che avevano superato la

soglia di sbarramento fissata al 4%.

Unitamente alla proclamazione del Presidente, l'UCR proclamava i consiglieri eletti, attribuendo alla coalizione collegata al medesimo il premio di maggioranza nella misura di 29 seggi alla coalizione collegata al Presidente eletto ai sensi dell'art. 15, comma 6, n. 2, della l.r. Puglia n. 7/2015 (come si dirà *infra*), e nella misura di 21 seggi in favore dell'opposizione.

Il Dott. La Notte veniva quindi eletto consigliere regionale.

2. Rispetto alle operazioni elettorali in questione si sviluppava un significativo contenzioso di primo grado, rispetto al quale, è bene sin da subito premetterlo, l'appellante principale Sig. Grassi rimaneva del tutto estraneo.

Questi, invero, pur nella veste di consigliere non eletto, da un lato non proponeva autonomo ricorso per contestare i risultati elettorali e conseguire in ipotesi il bene della vita e, dall'altro, non interveniva in giudizio nei contenziosi di primo grado, di cui si darà conto tra un attimo.

Nei confronti del Sig. Grassi si è quindi consolidata in modo definitivo la posizione di consigliere non eletto, non potendo oggi vantare alcun tipo di pretesa al fine di sovvertire l'esito del giudizio (ma su tali aspetti si tornerà di più diffusamente nei futuri scritti difensivi quanto all'inammissibilità dell'appello principale).

3. Ai fini del presente appello incidentale occorre dare conto dello sviluppo del giudizio di primo grado nel cui solco si innesta l'odierno (inammissibile ed infondato) appello proposto dal Sig. Grassi.

Con ricorso introduttivo, il Sig. De Palma, in qualità di candidato alla

carica di consigliere nel gruppo contrassegnato dalla lista “Forza Italia”, impugnava il verbale delle operazioni dell’UCR con il quale risultava eletto, tra gli altri, il Dott. La Notte.

Si badi che il Sig. De Palma, pur dichiarando di agire anche quale cittadino elettore, ha tuttavia domandato la correzione del risultato elettorale per i fini di proprio interesse; peraltro, in sede di udienza ha espressamente chiarito di agire esclusivamente quale candidato non eletto, così rinunciando ad ogni forma di azione popolare (semmai ne fosse configurabile una).

Il Sig. De Palma, in particolare, lamentava un presunto errore dell’Ufficio nell’applicazione dell’art. 15, comma 6, nn. 1 e 2 della l.r. n. 7/2015, asserendo che il premio di maggioranza avrebbe dovuto essere attribuito nella misura di 27 (e non già 29) seggi in favore della coalizione vittoriosa, mentre di 23 (e non soli 21) seggi in favore dell’opposizione (incremento che avrebbe consentito al Sig. Scalera di risultare eletto consigliere regionale).

4. Del tutto inopinatamente, con sentenza parziale n. 466 del 13 marzo 2021 (“**Sentenza parziale**”), preceduta da dispositivo di sentenza n. 410 del 4 marzo 2021, il TAR Puglia accoglieva il ricorso del Sig. Scalera, ordinando la *“rinnovazione dell’intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, a partire dal ricalcolo della cifra elettorale di riferimento con esclusione delle liste che non hanno superato lo sbarramento del 4%, fino all’individuazione dei candidati eletti sulla scorta del suddetto criterio, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza”*.

Avverso la suddetta pronuncia il Dott. La Notte formulava espressa riserva d’appello ai sensi degli artt. 36, comma 2, e 103 c.p.a., con atto notificato in data 24 marzo 2021.

5. In (pretesa) esecuzione della Sentenza parziale, il Prefetto di Bari, in qualità di nominato Commissario *ad acta*, ripeteva le operazioni elettorali e, in data 7 maggio 2021, depositava in giudizio i relativi risultati. Sulla base delle risultanze delle rinnovate operazioni elettorali, il Dott. La Notte non risultava eletto consigliere regionale.

All'esito dell'udienza dell'8 luglio 2021, con ordinanza del 10 luglio 2021 il TAR Puglia disponeva il differimento dell'udienza nelle more della definizione del giudizio d'appello promosso da altri candidati (e, nella specie, dai Sigg.ri Mazzarano e Mennea) avverso la sentenza non definitiva del TAR Puglia n. 865/2021 (nel ricorso originariamente proposto dal Sig. Blasi).

Con sentenza n. 5618 del 30 luglio 2021, codesto ecc.mo Consiglio di Stato accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, confermava i risultati elettorali e, per quanto qui d'interesse l'elezione del Sig. Mazzarano a consigliere regionale, indipendentemente dalla misura (a 27 ovvero 29 consiglieri) del premio di maggioranza.

6. Alla successiva udienza del 30 settembre 2021, il TAR Puglia adottava ordinanza collegiale n. 1416 del 1° ottobre 2021 con la quale richiedeva un nuovo intervento della Prefettura quale Commissario *ad acta*, domandando la *“rideterminazione della ripartizione dei seggi in applicazione di tutti i criteri su riportati, evidentemente destinati ad interagire, onde pervenire alla finale individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale pugliese”*.

L'esigenza di rideterminare i risultati elettorali era sorta alla luce delle complessive statuizioni del Giudice Amministrativo rese in relazione alla tornata elettorale in questione, con riferimento agli effetti

della menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021, di accoglimento dell'appello promosso da altri consiglieri (estranei al giudizio in questione) in relazione alla ripartizione dei seggi su base provinciale dopo il riparto dei voti a quoziente intero. L'ordinanza collegiale del 1° ottobre 2021 affermava invero che *“la corretta composizione del Consiglio regionale pugliese non possa che essere la risultante dell'applicazione dei criteri enunciati, i quali interferiscono con la posizione di tutte le parti del contenzioso elettorale sviluppatosi innanzi al Tar Bari”*.

In (presunto) adempimento all'ordinanza collegiale, la Prefettura rinnovava il procedimento e, in data 19 ottobre 2021 depositava la relazione, in uno con le schede dei conteggi svolti e l'individuazione della coalizione vittoriosa e dei consiglieri eletti, dai quali risulta nuovamente escluso il Dott. La Notte.

7. All'esito dell'udienza del 30 novembre 2021, con sentenza n. 1822 del 6 dicembre 2021 (d'ora in avanti **“Sentenza”**), anticipata dal dispositivo di sentenza n. 1777/2021, il TAR Puglia Bari ha confermato le conclusioni della Sentenza parziale e fatto propri gli esiti dell'attività della Prefettura di cui alla relazione del 19 ottobre 2021.

Per l'effetto, è stata proclamata l'elezione del Sig. De Palma in luogo del Sig. Longo e, con parallela sentenza in altro ricorso, quella del Sig. Scalera in luogo del Sig. Pandinelli.

Quanto alla posizione del Sig. Grassi odierno appellante, il TAR pur evidenziando che lo stesso *“rientri nel novero dei candidati da eleggere in luogo di Francesco La Notte”* ha stabilito che, in assenza di una autonoma impugnazione e stante la natura non popolare dell'azione promossa dal Sig.

Scalera, “*la sua posizione giuridica non può essere in alcun modo incisa dalla presente decisione*”.

8. Con appello notificato in data 28 dicembre 2021, il Sig. Grassi ha impugnato la sentenza in epigrafe chiedendone la riforma e, per l’effetto, la sua proclamazione a consigliere regionale in luogo del Dott. La Notte.

Rispetto all’appello avversario, e con riserva di più ampia argomentazione nei successivi scritti, occorre però sin da subito rilevare i che l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione ai sensi dell’art. 102 c.p.a. in quanto il Sig. Grassi non era parte del giudizio di primo grado, non rivestiva la posizione di litisconsorte necessario, né è intervenuto nel giudizio. Il Sig. Grassi, in qualità di candidato non eletto avrebbe invero potuto (e dovuto) proporre un’autonoma impugnazione per far valere la propria posizione, non essendo viceversa oggi legittimato ad interporre appello (ma su tali profili di inammissibilità di dirà più diffusamente nei successivi scritti).

Né, a tal proposito, l’appellante principale potrebbe trarre qualche legittimazione dal carattere asseritamente *popolare* dell’azione intrapresa dal Sig. Scalera ovvero dal ricorrente incidentale di primo grado Sig. Mazzarano, in quanto gli stessi hanno invero formulato motivi di censura volti ad ottenere specificamente la propria elezione e non già relativi all’intero procedimento elettorale, come già correttamente rilevato dalla Sentenza.

9. Cionondimeno, in via cautelativa e per la non creduta ipotesi in cui risultasse ammissibile e fondato l’appello principale, il Dott. La Notte interpone il presente appello incidentale al fine di conservare comunque la

propria elezione, censurando i capi delle Sentenze con i quali si è accolto il ricorso originario del Sig. Scalera in relazione alla determinazione nella misura di 27 seggi (e non di 29) del premio di maggioranza spettante alla coalizione vittoriosa. E, ciò, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. *Error in iudicando*. – Erroneità delle sentenze appellate per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l. n. 105/1968, come modificato dalla l.r. Puglia n. 2/2005 e dall’art. 8 della l.r. Puglia n. 7/2015. – Erroneità delle sentenze in relazione alla quantificazione del numero di seggi da attribuirsi per il tramite del premio di maggioranza alla coalizione vincitrice. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 165/2004, anche in relazione all’art. 122 Cost.

1. Le pronunce qui impugnate hanno erroneamente accolto il ricorso di primo grado e rimodulato il premio di maggioranza spettante alla coalizione vittoriosa nella misura di 27 seggi, così escludendo il Dott. La Notte dalla nomina a consigliere regionale.

Il TAR (e, per quanto si dirà, la Prefettura di Bari quale Commissario *ad acta*) è potuto addivenire ad un simile risultato sulla scorta di una non condivisibile ricostruzione delle previsioni che disciplinano le modalità di attribuzione dei seggi per la carica di consigliere regionale, oltre che facendo applicazione di un precedente orientamento della giurisprudenza che, tuttavia, non può ritenersi applicabile al caso di specie.

Prima ancora di evidenziare analiticamente i motivi di erroneità delle pronunce appellate, oltre che i significativi profili di costituzionalità che da esse derivano, conviene procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo in materia di operazioni elettorali regionali.

2. Il procedimento di proclamazione degli eletti, di competenza degli

Uffici Centrali Circoscrizionali e dell'Ufficio Centrale Regionale, è disciplinato dall'art 15 della l. n. 108/1968, come modificato dalla l.r. Puglia n. 2/2005 e dalla l.r. Puglia n. 7/2015, recante “*Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale*”.

Il procedimento delineato dall'art. 15 in questione si articola per fasi, tra loro distinte: dapprima si procede a ripartire i primi 23 seggi (sui 50 complessivi) e, solo successivamente si fa applicazione del correttivo maggioritario, mediante applicazione del premio di maggioranza ai fini del riparto degli ulteriori e rimanenti seggi.

Procedendo con ordine, l'art. 15, comma 4, prevede le seguenti *sub-fasi*:

- l'UCR “*determina in primo luogo la **cifra elettorale regionale** di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni” (n. 1);*
- successivamente “*determina il **totale dei voti validi** conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma*” (n. 2);
- “*determina la **percentuale dei voti validi** conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione*” (n. 3);
- ai nn. 4, 5 e 6 si occupa di individuare il candidato Presidente;
- successivamente “*determina la **cifra elettorale di ciascun gruppo di liste** sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno*” (n. 7) e “*determina la **cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi** sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione*” (n. 8);
- successivamente, l'UCR, da un lato, “*determina le percentuali delle*

cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma” (n. 9) e, dall’altro e sulla base di ciò, applica le soglie di sbarramento di cui al punto 10, 11 e 12.

2. Una volta eseguite tali preliminari operazioni, l’UCR **“procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui”**.

Occorre ora analizzare nel dettaglio il meccanismo di ripartizione di tali 23 seggi, che segue un criterio di tipo meramente proporzionale e, proprio per ragione, prevede specifiche condizioni per il relativo riparto.

In particolare, per individuare i 23 consiglieri eletti con il metodo proporzionale, l’art. 15, comma 5, stabilisce i seguenti passaggi:

- *divide il totale delle cifre elettorali di tutte le **LISTE AMMESSE AL RIPARTO** per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale” e “... Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista” (lett. a, n. 1);*
- *“stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati” (lett. a, n. 2);*
- *“determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione” (lett. b);*
- *“determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste” (lett.*

- c);
- “*procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste*” (lett. d);
 - “*ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale*” (lett. e).

È qui rilevante evidenziare che solo ed unicamente all’art. 15, comma 5, lett. a), n. 1, la legge regionale opera un riferimento alla “liste ammesse al riparto”, con ciò evidentemente (ma ci si tornerà *infra*) volendo prevedere che, per l’assegnazione dei primi 23 seggi, dovrà tenersi conto delle sole liste ammesse e, dunque, non concorreranno quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento.

3. Concluso tale *sub*-procedimento, l’UCR è ora chiamato all’assegnazione dei rimanenti seggi e tale segmento procedimentale è disciplinato dal comma 6 dell’art. 15.

In particolare, la previsione in questione prevede che “*l’Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi*”.

È bene premettere che il c.d. *premio di maggioranza* in Puglia non è fisso e predeterminato nel numero, ma esso si determina in 27, 28 o 29 seggi, in considerazione – come si vedrà – della “percentuale di VOTI VALIDI raggiunta dalla coalizione” (enfasi aggiunta).

L’UCR procede quindi anzitutto a verificare tale percentuale per stabilire l’esatta misura del *premio di maggioranza*”, stabilendosi che l’UCR:

- “*accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi*

- raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto” (n. 1);*
- *“qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati” (n. 2);*
 - *“qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati” (n. 3);*
 - *“qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati” (n. 4).*

Sulla base della percentuale di **VOTI VALIDI** raggiunta dalla coalizione collegata al Presidente eletto si ottiene, dunque, l'esatta misura del premio di maggioranza. L'art. 15, comma 6, n. 5, prevede quindi che l'UCR *“ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto”*.

Per quanto qui d'interesse, i *“seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni: 1) l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; 2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le*

maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma”.

Nei successivi commi l’art. 15 prosegue individuando le modalità di ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni non collegati al Presidente eletto, ossia ai gruppi e coalizioni di minoranza.

* * *

4. L’analitica ricostruzione che precede si è resa necessaria individuare con immediatezza l’erroneità della Sentenza appellata, in uno con le violazioni compiute dall’UCR e, in seguito, dalla Prefettura di Bari.

La Sentenza ha nella sostanza dato luogo ad una davvero inedita modalità di calcolo delle cifre elettorali per l’attribuzione dei seggi corrispondenti al premio di maggioranza, anzitutto operando una distorta applicazione delle previsioni in materia di soglia di sbarramento, che è stata indifferentemente applicata sia alla fase di attribuzione dei seggi con il criterio proporzionale (i.e. i primi 23 seggi), sia (ed erroneamente) a quella di successiva determinazione della misura del premio di maggioranza.

L’interpretazione fatta propria dal TAR contrasta tuttavia, non solo con la lettera della legge regionale, ma pure con la *ratio* intrinseca del *premio di maggioranza*, che costituisce un meccanismo volto ad assicurare al meglio la ‘governabilità’ del Consiglio Regionale sulla base si badi dei *voti validi* registrati alla tornata elettorale.

4.1 Partiamo allora dal (già di per sé dirimente) dato letterale.

Le Sentenze sono anzitutto erranee lì dove operano confusione tra i criteri e la *ratio* del riparto dei seggi, con quelli previsti per l’assegnazione del premio di maggioranza. È invece dirimente considerare che l’assegnazione del premio di maggioranza – pur riguardando e partendo

evidentemente dai medesimi risultati elettorali – è operazione diversa dal riparto dei seggi.

Il riparto è diviso in due fasi (i.e. l'assegnazione dei primi 23 seggi e dei successivi 27 seggi), che risultano tuttavia essere separate e intervallate dalla diversa fase di assegnazione del premio di maggioranza riferito alla coalizione, cioè di determinazione dell'ammontare del premio (se 27, 28 o 29 seggi) in funzione della percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente eletto.

Si tratta, invero, di una distinzione tra fasi non già meramente teorica, ma di cui si ha concreta percezione già dalla lettera della legge, che dedica commi e sotto-commi distinti a ciascuno di questi momenti: (i) l'art. 15, comma 5, si occupa della ripartizione dei 23 seggi con il criterio proporzionale; (ii) il comma 6, nn. 1-4, della determinazione del premio di maggioranza; e (iii) il comma 6, nn. 5-6 dei rimanenti 27/28/29 seggi.

È opportuno evidenziare che a ciascuno di tali momenti si applicano regole proprie e, per quanto qui d'interesse, **ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza non assume alcun rilievo il superamento (o meno) della soglia di sbarramento da parte dei gruppi di liste partecipanti alle elezioni**, che invece rileva nella precedente fase di assegnazione dei primi 23 seggi.

4.2 Dalla disamina delle previsioni rilevanti effettuata *supra*, può ricavarsi un dato letterale significativo: la legge regionale pondera con attenzione l'utilizzo della locuzione “**voti validi**” e di “**liste ammesse**”, nella misura in cui per i *voti validi* sono i voti registrati in favore di un determinato candidato che siano, appunto, validi perché correttamente e regolarmente espressi; al contrario, quello delle *liste ammesse* non è un dato di fatto *tout court*, ma costituisce il frutto di un'operazione, di un calcolo compiuto dall'UCR in

sede di riparto dei seggi, ai fini dell'esclusione dal riparto di quelle liste/gruppi che non abbiano raggiunto determinate soglie di rappresentatività stabilite dal Legislatore regionale. In particolare:

- (i) in relazione alle operazioni elettorali dell'UCR l'art. 15, comma 4 nn. 1-12 fa sempre riferimento alla nozione di voti validi per determinare la cifra elettorale regionale di ciascun candidato Presidente;
- (ii) **solo ed esclusivamente** quando si tratta di procedere al riparto dei primi 23 seggi, la legge regionale utilizza la locuzione "liste elettorali ammesse al riparto", per individuare quel sottoinsieme di liste che abbiano superato la soglia di sbarramento (cioè escludendo dal riparto quelle al di sotto della soglia fissata per legge);
- (iii) di nuovo, in occasione dell'assegnazione (*recte* determinazione) del premio di maggioranza (ossia dell'esatto ammontare dello stesso), la legge regionale torna a fare riferimento ai voti validi (vedasi art. 15, comma 6, nn. 1-4), senza per converso operare alcun riferimento alle liste ammesse al riparto, ovvero all'applicabilità o rilevanza di specifiche soglie di sbarramento.

Per le finalità connesse con la determinazione del premio di maggioranza, infatti, l'art. 15 al comma 6 individua la "*percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto*", senza alcuna esclusione espressa o implicita di alcun gruppo di liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento.

E, allora, appare già evidente dal dato letterale che ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza si deve prendere in considerazione il totale dei voti validi conseguiti da tutti i gruppi di liste collegati al Presidente eletto.

La percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto corrisponde alla somma delle cifre elettorali regionali conseguite dai gruppi di liste collegati al Presidente proclamato eletto. Nel caso di specie, avendo ottenuto il candidato Presidente Emiliano oltre il 40% dei consensi, è corretta la fissazione di un premio di maggioranza pari a 29 seggi.

4.3 Un ulteriore argomento che dimostra l'erroneità della Sentenza può desumersi dalla diversità di categoria presa a riferimento, da un lato, per attribuire il premio di maggioranza e, dall'altro, per ripartire i seggi.

Ora, **il premio di maggioranza è riferito alla coalizione**, che un'identità distinta dai singoli gruppi. Come noto, le liste che intendono costituire un raggruppamento elettorale unitario, oltre a dover indicare il collegamento con un candidato Presidente, devono rendere noto il loro reciproco collegamento, oltre che predisporre un programma condiviso; ciò è pure confermato dall'art. 15, comma 4, n. 8, riguardante la determinazione della cifra elettorale di coalizione e dalla previsione di una soglia di sbarramento di coalizione (pari all'8%), distinta da quella per i singoli gruppi di liste (pari al 4%).

Diversamente, **i riparti dei seggi avvengono tra gruppi di liste**, e ben si comprende come a tali riparti (sia per quello dei primi 23 che dei successivi 27 seggi) partecipino solo i gruppi di liste ammesse, ovvero che abbiano superato la soglia di sbarramento.

Del resto, anche la scansione del procedimento contenuto nell'art. 15 conferma tale distinzione, laddove l'individuazione dei gruppi ammessi avviene (ai sensi del comma 4) successivamente all'individuazione del candidato Presidente che, a sua volta, avviene dopo la determinazione della cifra elettorale di coalizione, configurandosi quindi come la prima

operazione per il riparto tra gruppi di liste.

4.4 Dal punto di vista letterale, poi, l'art. 15, comma 6, proprio in relazione alla determinazione del premio di maggioranza, opera un chiaro riferimento alla “*percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto*”, ossia il totale delle cifre regionali conseguite dai gruppi di liste collegate al Presidente eletto. Tale definizione è fin troppo cristallina nel far riferimento ai *voti validi* delle coalizioni di gruppi collegati e non potrebbe certo leggersi come ‘coalizioni di quei soli gruppi che abbiano superato la soglia di sbarramento’, dandosi altrimenti luogo all'introduzione di una nuova fattispecie non prevista dalla legge.

In definitiva, il premio di maggioranza è rapportato alla coalizione, senza che i risultati dei singoli gruppi di liste che partecipano alle elezioni – abbiano essi o meno superato la soglia di sbarramento – assumano alcun rilievo.

A chiusura dell'argomentazione sin qui esposta, basti considerare che ove dovesse ritenersi che, ai fini del raggiungimento della soglia prevista per il premio di maggioranza non fossero conteggiati tutti i voti validi raccolti dalla coalizione, verrebbe in tesi meno qualsivoglia *chance* di formare coalizioni preelettorali munite di un programma condiviso e di un comune candidato Presidente; possibilità che la legge intende tutelare e che viene appunto attribuita ai gruppi di liste.

5. Passando ai profili di natura sistematica, in quanto del tutto travisato (o, comunque, omesso) dal TAR, occorre richiamare la distinzione tra ‘rappresentatività’ e ‘governabilità’. Ebbene, la ripartizione dei seggi persegue una funzione di rappresentatività e/o rappresentanza dei candidati rispetto ai voti espressi, utilizzandosi per tali finalità un metodo di tipo

proporzionale, sicché i seggi sono attribuiti in ragione dei voti conseguiti dalle liste ammesse al riparto (all'esito, quindi, dell'applicazione della soglia di sbarramento). In questa prospettiva, la soglia di sbarramento adempie alla finalità di evitare o ridurre la frammentazione politica in seno al Consiglio regionale, così garantendo la formazione di maggioranze organiche.

In modo diametralmente opposto, invece, il premio di maggioranza è volto ad assicurare la *governabilità* dell'organo, e consiste quindi in una deroga od eccezione al criterio di riparto proporzionale, con l'obiettivo di assicurare il corretto funzionamento del Consiglio regionale. In altri termini, il premio di maggioranza vuole assicurare la formazione di maggioranze sufficientemente consistenti, che assicurino cioè la piena governabilità alla coalizione vincitrice all'interno dell'Assemblea.

Già solo tale preliminare distinzione consente di escludere che, quale base di calcolo per l'attribuzione del premio di maggioranza, possa assumere rilievo un dato che riguarda il tasso di rappresentatività di una singola forza politica.

Se è vero che i gruppi di liste al di sotto della soglia di sbarramento del 4% vengono esclusi dal riparto, deve però considerarsi che questi voti non 'scompaiono', cioè restano pur sempre *voti validi* della coalizione, collegata al Presidente eletto, scelta dagli elettori per il governo della Regione.

Ove trovasse ingresso la tesi suffragata dalla Sentenza, peraltro, verrebbe totalmente frustrato il diritto di elettorato attivo di coloro che abbiano votato per tali liste minori, che vedrebbero di fatto posti completamente nel nulla i loro voti, che neppure verrebbero considerati ai fini della determinazione del premio di maggioranza.

In questa prospettiva, allora, la Sentenza (e, a monte, l'UCR e la

Prefettura) introducono, in via interpretativa, una ulteriore e non prevista previsione sulle modalità di determinazione del premio di maggioranza, che non trova alcuna corrispondenza nella lettera della legge regionale e che finisce per comprimere la volontà dell'elettorato che si è espresso in favore di gruppi di liste le quali, seppur escluse dalla ripartizione dei seggi, perché sotto la soglia del 4%, fanno pur sempre capo ad una più ampia coalizione collegata ad un Presidente eletto.

6. Le complessive argomentazioni che precedono consentono di confutare quei capi di Sentenza parziale con il quali il TAR ha statuito che *“una volta eliminate le liste sotto il 4% queste non possano essere più ripescate e riconsiderate”*, giungendo ad affermare che *“le clausole di sbarramento si applicano ... in un momento successivo alla proclamazione stessa”* e *“trovano applicazione a partire dallo step successivo alla prima sub-fase”* (p. 8 della Sentenza parziale). Tali conclusioni sono state recepite e fatte proprie anche dalla Sentenza.

Si è dimostrato, invero, che la formulazione letterale della norma è chiara nel tenere fermamente distinta la nozione di *voti validi* da quella di *liste ammesse al riparto* dei seggi, con ciò pertanto smentendo del tutto la tesi per cui l'applicazione della soglia di sbarramento per la prima ripartizione dei 23 seggi dovrebbe essere 'trascinata in avanti' anche per la successiva (ma distinta) fase di determinazione del premio di maggioranza.

7. Come accennato, la Sentenza parziale (e quella definitiva) sono potute addivenire al risultato qui oggetto di gravame sulla scorta di una erronea applicazione al caso di specie di precedenti pronunce del Giudice Amministrativo, che tuttavia riguardano fattispecie diverse e non sovrapponibili con quella qui in rilievo.

Si legge nella Sentenza parziale che il ricorso principale *“va accolto*

sulla scorta di due precedenti conformi della Sezione, riferiti alla scorsa tornata elettorale: sentenza n. 1354/2015, confermata da Consiglio di Stato, sez. V, n. 3306/2016 e sentenza 1465/2015, confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3050/16” (p. 5).

Conviene allora esaminare nel dettaglio le citate pronunce, così da dimostrarne la totale inconferenza al caso di specie.

La prima pronuncia riportata nella Sentenza parziale è la n. 1354/2015, confermata da Cons. Stato, sez. V, n. 3306/2016, non riguarda il profilo dell’attribuzione del premio di maggioranza. La doglianza a suo tempo coltivata nel ricorso nel 2015 era volta a censurare l’operato del Collegio Unico Regionale nell’ambito delle operazioni di riparto dei seggi, ferma restando la determinazione del premio di maggioranza all’epoca assegnato in 29 seggi.

La pronuncia (né di primo grado, né di appello) non contiene alcun passaggio relativamente al premio di maggioranza, invero perché, nelle elezioni pugliesi del 2015, sia i voti complessivamente ottenuti, sia i voti ottenuti dai soli gruppi di liste superiori al 4%, determinavano una percentuale comunque superiore al 40%, sicché in ogni caso il premio di maggioranza era da stabilirsi nella misura di 29 seggi.

In altri termini, la *questio* circa la determinazione del premio di maggioranza non era oggetto di quel contenzioso e su di esso non v’è stata alcuna pronuncia.

In entrambe le citate sentenze è stato correttamente affermato che, ai fini della ripartizione dei seggi, i voti delle liste escluse per il riparto dei primi 23 seggi non possono poi essere considerati nel secondo riparto relativo agli ulteriori 27 seggi. È però estraneo alle pronunce in questione il tema della quantificazione del premio di maggioranza, che non attiene in

alcun modo ai criteri di riparto dei seggi tra le liste, costituendone invece il presupposto logico. Di ciò se ne dà atto proprio nella sentenza di codesto ecc.mo Consiglio di Stato n. 3050/2016, ove si afferma che ad un primo riparto dei 23 seggi “*segue il riparto dei restanti 27 seggi, sulla base del premio di maggioranza spettante al gruppo o alla coalizione di gruppi di liste collegati al presidente proclamato eletto (variamente modulato, secondo quanto previsto dal comma 6, dell’art. 15 in esame)*”.

8. Ne segue, quindi, che **il fatto che i voti delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento non debbano essere computati ai fini del riparto di 27 seggi del premio di maggioranza, non significa in alcun modo che gli stessi non debbano essere computati ai fini della quantificazione del premio di maggioranza medesimo** (ossia se nella misura di 27, 28 o 29 seggi).

Si torna a ribadire che, a seguire la prospettazione fatta propria nella Sentenza, sarebbe totalmente leso il diritto dell’elettorato attivo di chi ha espresso il proprio voto in favore delle liste collegate al Presidente eletto, nella misura in cui tali voti verrebbero di fatto ‘invalidati’ e posti nel nulla.

Come si è accennato in precedenza, il premio di maggioranza consente al gruppo o alla coalizione di gruppi collegate al Presidente eletto di beneficiare di un numero variabile di seggi in più, che assicuri la formazione di maggioranze che garantiscano stabilità di governo dell’Assemblea.

Tale finalità, del resto, è coerente con i principi di cui all’art. 4 della l. n. 165/2004, recante “*Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione*”, ove si prevede che “*Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili*

maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze”.

In virtù di quanto precede non possono trovare ingresso interpretazioni – quali quelle fatte proprie dalla Sentenza – non costituzionalmente orientate, con la conseguenza che nel calcolo dei *voti validi* devono essere necessariamente computati tutti i voti conseguiti dalle liste collegate al Presidente eletto (ivi incluse, cioè, quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%).

Del resto, è dirimente evidenziare che la necessità di procedere ad interpretazioni costituzionalmente orientate è stata da sempre confermata dalla medesima Corte Costituzionale (cfr. sent. 22 febbraio 2017, n. 58), sul rilievo che le *“le incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme alla Costituzione”* (Corte Cost., 14 novembre 2009, n. 198).

La legge regionale pugliese, ove correttamente applicata ed interpretata, è perfettamente coerente con il principio di eguaglianza *ex art. 3 Cost.*, trovando riscontro nella duplice decisione, da un lato, di apportare un correttivo al sistema proporzionale con la soglia di sbarramento e, dall’altro, di riconoscere un premio di maggioranza a presidio della piena governabilità del Consiglio regionale da parte della coalizione vincitrice della competizione elettorale.

La rappresentatività, prima, e la governabilità, poi, sono invero principi da perseguirsi proprio per valorizzare il consenso popolare ed evitare paralisi governative a causa dell’eccessiva frammentazione del quadro politico.

Tali finalità vengono invero irrimediabilmente vanificate per effetto dell'interpretazione offerta dalla Sentenza, che merita per tutto quanto sopra di essere integralmente annullata e/o riformata.

II. *Error in procedendo*. Erroneità della sentenza per non avere il TAR dichiarato l'improcedibilità del ricorso incidentale del Sig. Mazzarano per sopravvenuta carenza d'interesse.

1. La Sentenza è altresì erronea e meritevole di riforma nei capi in cui non ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso incidentale del Sig. Mazzarano a fronte del giudicato riveniente dalla sentenza di codesto ecc.mo Consiglio di Stato n. 5618/2021 (c.d. sentenza Blasi). Tale pronuncia è successiva alla Sentenza parziale ed ha accolto gli appelli promossi dai Sig.ri Mazzarano (anche ricorrente incidentale nel giudizio di primo grado) e Mennea, con “*conferma dei risultati elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia*”.

Per effetto della sentenza Blasi è quindi confermata (e non più controvertibile) l'elezione dei Sig.ri Mazzarano e Mennea, già proclamati consiglieri regionali dall'UCR nel provvedimento impugnato.

Tale proclamazione si riflette inevitabilmente sull'interesse del Sig. Mazzarano ad ulteriormente coltivare il ricorso incidentale di primo grado.

Con il ricorso introduttivo il Sig. Scalera (e allo stesso modo il Sig. De Palma) ha(nno) contestato il procedimento di proclamazione degli eletti nella parte (par. 18 dell'atto di proclamazione) relativa alla determinazione della percentuale della maggioranza (ossia la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto) ai fini dell'applicazione del premio di maggioranza nella misura di 27 e non già di 29 seggi, nella specie censurando una presunta erronea

applicazione della previsione dell'art. 15, comma 6, n. 2 della l.r. Puglia n. 7/2015. Il ricorso principale non contiene invece alcuna censura avverso le modalità di assegnazione dei residui 27 seggi con il meccanismo maggioritario di cui all'art. 15, comma 6, lett. b), n. 1, che attiene alle operazioni di assegnazione dei seggi residui con il metodo maggioritario.

Quest'ultima norma, la cui applicazione conduce a determinare la cifra elettorale finalizzata all'assegnazione dei 27 seggi, viene invece specificamente impugnata dal solo Sig. Mazzarano con ricorso incidentale, per sua natura subordinato all'accoglimento della domanda principale del Sig. Scalera (e parallelamente del Sig. De Palma nel proprio giudizio). L'impugnazione del Sig. Mazzarano, invero, è volta ad ottenere l'attribuzione di un seggio aggiuntivo al Partito Democratico in ragione delle modalità di ripartizione dei seggi con il sistema maggioritario.

Avendo tuttavia il Sig. Mazzarano già **conseguito il bene della vita** cui ambisce (i.e. la carica di consigliere regionale), questi non aveva più alcun concreto interesse a coltivare il ricorso incidentale, che avrebbe invero dovuto essere dichiarato improcedibile ancor prima di incaricare la Prefettura della rinnovazione del procedimento di determinazione degli eletti, che oggi risulta inevitabilmente viziato.

Del resto, la circostanza che l'elezione del Sig. Mazzarano sia stata deliberata in via definitiva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5618/2021, esclude in radice che tale elezione possa indirettamente venire meno per effetto di altre statuizioni del Giudice Amministrativo; questi, invero, risulta comunque eletto consigliere regionale sia nell'ipotesi in cui venga applicato il premio di maggioranza nella misura di n. 29 consiglieri, sia in quella denegata di determinazione del premio nella diversa misura di n. 27 consiglieri.

Non dichiarare preliminarmente la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto dal sig. Mazzarano determina un evidente conflitto con il giudicato di cui alla sentenza di codesto ecc.mo Consiglio di Stato n. 5618/2021.

3. Sotto altro profilo, l'interesse all'accoglimento delle censure contenute nel ricorso incidentale (i.e. l'attribuzione di un seggio aggiuntivo al Partito Democratico) neppure poteva essere d'interesse in capo ai ricorrenti principali Sigg.ri Scalera e De Palma, che hanno rivolto la loro impugnazione solo avverso il capo del verbale di proclamazione degli eletti relativo alla determinazione della percentuale di voti validi (paragrafo 18), mentre nulla è stato dedotto avverso il paragrafo 19 riguardante la cifra elettorale della coalizione ai fini del quoziente elettorale.

La rettifica della cifra elettorale della coalizione riconducibile al Presidente Emiliano sarebbe giovata tutt'al più al Sig. Mazzarano nel caso in cui il premio di maggioranza determinato nel distinto paragrafo 18 dell'atto di proclamazione fosse stato di 27 anziché 29 seggi, al fine di far conseguire due seggi aggiuntivo al proprio partito, beneficiandone direttamente in caso di accoglimento dei ricorsi principali del Sig. Scalera e De Palma e, allo stesso tempo, di rigetto dell'appello in Consiglio di Stato nei ricorsi Blasi c/ Mazzarano e Mennea. Al contrario, però, l'accoglimento dell'appello con la sentenza n. 5618/2021 ha reso palesemente privo di interesse per il Sig. Mazzarano l'esito del ricorso incidentale dal medesimo proposto e quindi inammissibile e improcedibile lo stesso.

La mancata tempestiva declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale è invero connessa con l'erronea ricostruzione del contenuto delle impugnazioni principale ed incidentale, come si deduce dall'ordinanza

collegiale del 1° ottobre 2021 ove nel richiamare la sentenza parziale n. 465/2021 si afferma che questa pronuncia “*ha accolto il ricorso principale in relazione al profilo indicato nonché il ricorso incidentale proposto dal sig. Mazzarano contenente lo stesso tipo di censura*”.

A ben vedere, però, mentre il ricorso principale aveva ad oggetto l'applicazione dell'art. 15, comma 6, n. 2 della legge elettorale pugliese relativa alla determinazione della percentuale di voti validi ai fini del premio di maggioranza, l'impugnazione incidentale riguarda tutt'altra previsione, ossia l'art. 15 co. 6 n. 5 lett. B) n.1, e cioè la determinazione della cifra elettorale, ossia il numero di voti validi della coalizione e non la percentuale elettorale della stessa (atteso che la cifra elettorale è una delle componenti della percentuale). Tale seconda previsione non ha formato oggetto di censura da parte del ricorrente principale, ma solo dal sig. Mazzarano in via subordinata ed in forma incidentale.

Tale erronea ricostruzione ha quindi impedito di dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale del sig. Mazzarano avente ad oggetto il capo dell'atto di proclamazione par. 19 che determina la cifra elettorale di cui all'art.15 comma 6, lett. B, n.2, e, quindi, la distribuzione dei seggi tra i partiti della coalizione di maggioranza.

Del resto, l'autonomia delle due previsioni appena citate è pure confermata dal fatto che l'atto di proclamazione contiene due diverse fasi con due distinti capi ai fini dell'applicazione di tali criteri, ossia il par. 18 ed il successivo par.19.

4. La necessità di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale del sig. Mazzarano discendeva pure dagli effetti del tutto abnormi che si produrrebbero sui risultati elettorali, atteso che l'effetto ultimo sarebbe

quello di attribuire, senza alcun interesse né per i ricorrenti principali, né per il sig. Mazzarano, complessivi 10 seggi (dei 27 da distribuire alle coalizioni) al Partito Democratico, assegnando di fatto un decimo seggio al candidato PD posizionatosi terzo nella circoscrizione di Brindisi, ma del tutto estraneo ai procedimenti elettorali pendenti, con adozione di una decisione *ultra petita*.

Un simile scenario contrasterebbe con il principio della domanda immanente anche nel rito elettorale che, pur definito espressione di una giurisdizione *estesa al merito*, non consente al Giudice di effettuare alcun autonomo calcolo o valutazione dei risultati elettorali.

È stato affermato, invero che “*per quanto i giudizi elettorali rientrano nella giurisdizione tradizionalmente definita ‘estesa al merito’, nella quale cioè al giudice amministrativo sono attribuiti poteri di intervento aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quello puramente demolitorio, che è connaturale alla giurisdizione amministrativa di legittimità (Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504), tuttavia essi, oltre a non presentarsi come espressione di una giurisdizione di diritto obiettivo, non concernono neppure la tutela di diritti soggettivi perfetti, basandosi piuttosto, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, con la conseguenza che i poteri esercitabili dal giudice sono necessariamente circoscritti nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi da cui sono affette le operazioni elettorali e, in particolare, dell’atto di proclamazione degli eletti che le conclude (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5201; 6 luglio 2002, n. 3735)” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent. 28 maggio 2014, n. 2273).*

Il giudizio elettorale, allora, s’inquadra nello schema del processo di

cognizione e soggiace al principio della domanda e del contraddittorio, con la conseguenza che il *thema decidendum* è solo quello introdotto con rituale impugnazione e che l'estensione dell'oggetto del giudizio “*deve ritenersi ammessa nel giudizio elettorale ... negli stessi limiti in cui è riconosciuta del giudizio ordinario*” (Cons. Stato, sez. V, n. 199/1997).

Nella misura in cui non è pertanto consentito al Giudice Amministrativo di procedere autonomamente, in mancanza di una puntuale censura, alla correzione di tutti gli errori, ancorché materiali, che possano emergere dal giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2002, n. 3735), non avendo l'originario ricorrente incidentale alcun interesse ad agire dopo la sentenza n. 5618/2021 del Consiglio di Stato in relazione alla domanda di annullamento del par. 19 e di conseguente richiesta di un seggio in più al Partito Democratico (di cui avrebbe in tesi beneficiato il sig. Carmelo Grassi circoscrizione Brindisi, il quale non ha mai proposto alcun ricorso avverso il verbale di proclamazione degli eletti ai fini della rideterminazione della cifra elettorale), non risulta possibile procedere alla modifica della cifra elettorale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, co. 6, lett. b), n.1, della legge elettorale Puglia, mancando al riguardo una specifica censura ed una corrispondente specifica domanda giudiziale.

In definitiva, si chiede la riforma della Sentenza anche in relazione alla omessa declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale del Sig. Mazzarano.

P.Q.M.

si chiede che l'ecc.mo Collegio adito, disattesa ogni domanda, istanza od eccezione contraria, voglia:

- in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello principale e, comunque, respingerlo nel merito;

- in subordine, accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare o riformare le Sentenze appellate.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio. Si dichiara che il presente appello, in quanto attinente alla materia elettorale, è esente dal versamento del contributo unificato.

Roma, 5 gennaio 2022

Avv. Nicolò Mastropasqua

Prof. Avv. Aristide Police